



Società benefit tra Avvocati
 Avv. Gianluigi Iannetti
 Via Claudio Monteverdi 2, 00198 Roma
 Via Alberico Albricci 9, 20122 Milano

Avv. Massimo De Belardini

PATROCINANTE IN CASSAZIONE

Piazza del Fante n. 2 - 00195 Roma

Tel. 0645424522 - Fax. 0645421343

E-mail: massimodebelardini@tiscali.it

P.E.C. massimo.debelardini@oav.legalmail.it

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

XIV SEZIONE CIVILE - SEZIONE FALLIMENTARE

RICORSO EX ART. 19 EX D.LGS. 14/2019

PER

IL TRIANGOLO S.p.a. con sede in Roma, Via Licoride 12-14 (**doc. 1**), capitale Euro 5.000.000,00 i.v., codice fiscale, partita IVA e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 04504681000 (innanzi per brevità la “**Società**”), in persona dell’Amministratore unico e come tale legale rappresentante *pro tempore* Dott. Michele Gullotta, nato a Roma il 27 gennaio 1984, rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente tra loro, dall’Avv. Gianluigi Iannetti (c.f. NNTGLG66H04H501A; PEC gianluigi.iannetti@milano.pecavvocati.it; Fax 0632652509) e dall’Avv. Massimo De Belardini, (c.f. DBLMSM66C09H501L; PEC: massimo.debelardini@oav.legalmail.it; Fax 0645421343) ed elettivamente domiciliata ai fini del presente atto presso lo studio dell’Avv. Massimo De Belardini sito in Roma, Piazza del Fante n. 2, e domicilio digitale agli indirizzi PEC

massimo.debelardini@oav.legalmail.it

gianluigi.iannetti@milano.pecavvocati.it

il tutto in virtù di procura alle liti rilasciata ai sensi dell’art. 83/3 c.p.c. e dell’art. 18/5 D.M. 44/2011 così come successivamente modificato dal D.M. 48/2013 ed allegata alla busta di deposito telematico del presente atto (**doc. 2**).

- I -

I.1. - La **Società**, costituita giusto atto del 6 maggio 1993 ricevuto dal notaio Paolo Becchetti, ha sempre avuto la propria sede in Roma sussistendo per tale ragione, ed ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 e 27 del D.lgs. 14/2019 (innanzi per brevità CCII), la competenza di questo Ill.mo Tribunale a conoscere e giudicare la richiesta formulata con il presente ricorso.

- II -



II.1. - In coerenza con il proprio oggetto sociale (*cf.* anche **doc. 1** ovvero la visura storica camerale aggiornata della **Società**) e così come pubblicizzato per il tramite del proprio sito web (www.iltriangolo.it), la **Società** esercita un'attività d'impresa consistente nella distribuzione di prodotti tecnologici (in larga parte stampanti, stampanti multifunzione, scanner, ma anche monitor piuttosto che strumenti informatici) e di consumo ai rivenditori nonché alle società operanti nella grande distribuzione organizzata (ed esempio Todis, Unicomm, Conad, Despar). Annoverando tra i propri fornitori i più importanti player del settore quali, a solo titolo di esempio, Hewlett-Packard, Brother, Kyocera, Samsung, Canon, Xerox, LG, Beko ed avendo alle proprie dipendenze, sino al 31 ottobre 2024, 45 persone.

II.2. - Sussistono quindi in capo all'odierna ricorrente i requisiti soggettivi postulati dagli articoli 2082 e 2195 c.c. appartenendo a quella categoria di soggetti (imprenditori commerciali) indicati dall'art. 12 CCII abilitati a chiedere ai sensi dell'art. 17 CCII la nomina di un esperto e, quindi, ai sensi dell'art. 18 CCII, l'applicazione delle misure di protezione ivi illustrate di cui con il presente atto si intende chiedere la conferma dopo averne richiesto l'attivazione al momento della presentazione della nomina dell'esperto.

II.3. - Non avendo la **Società**, in ragione dei valori di attivo (superiori ad Euro 300.000 annui), di ricavi (superiori ad Euro 200.000 annui) e di indebitamento (superiore ad Euro 500.000) espressi dai suoi bilanci relativi agli esercizi 2021 (**doc. 3**), 2022 (**doc. 4**) e 2023 (**doc. 5**) i requisiti per essere catalogata in termini di impresa minore.

- III -

III.1. - Relativamente invece allo stato di crisi (ulteriore presupposto richiesto dal combinato disposto degli artt. 12, 17, 18 e 19 CCII) che ha determinato la **Società** a presentare in data 13 dicembre 2024, per il tramite della piattaforma telematica istituita presso la Camera di Commercio di Roma, la nomina di un esperto ai sensi dell'art. 17 CCII e contestualmente, ai sensi dell'art. 18 CCII, la concessione delle misure protettive selettive di cui oggi si chiede la conferma, esso trova origine in un importante contenzioso tributario che vede contrapposta la **Società** all'Agenzia delle Entrate (i.e. la Direzione Provinciale I di Roma nonché la Direzione Provinciale III) traente origine da



complesse attività di verifica tributaria dalle quali sono scaturiti plurimi avvisi di accertamento relativi alle annualità che vanno dal 2008 al 2017.

III.2. - Al fine di comprendere appieno gli effetti di tale contenzioso sull'equilibrio economico e finanziario della **Società**, si deve evidenziare come esso sottintenda il pagamento di IVA per un importo pari ad **Euro 38.994.267**, oltre sanzioni e interessi, per un totale di **Euro 80.138.786,04**. Somma questa esposta al lordo di quanto disposto dall'art. 25 bis, comma 3, CCII.

III.3. - Di seguito il dettaglio delle pretese dell'Ufficio al netto delle sanzioni e degli interessi distinte per ogni annualità:

Periodo	Imposta
2008	969.143,02
2009	1.130.390,00
2010	6.266.120,00
2010	165.195,47
2011	6.297.982,00
2012	7.399.346,00
2013	3.547.447,00
2014	2.292.934,00
2015	3.960.544,00
2016	3.033.679,00
2017	3.931.487,00
TOTALE	38.994.267,49

III.4. - Più nel dettaglio, per quanto riguarda le annualità 2008 e 2009 le pretese dell'Ufficio traggono origine da un P.V.C. del 17 dicembre 2013 con il quale è stata contestata l'esistenza di una presunta "frode carosello" concretizzatasi nell'interposizione, in relazione ad operazioni d'importazione di beni tecnologici, di alcuni soggetti economici definite come mere "cartiere" i quali, secondo la tesi dell'Ufficio, provvedevano a cedere solo cartolarmente i suddetti beni a cessionari nazionali tra i quali vi sarebbe stata la **Società** alla quale venivano conseguentemente



notificati dalla Direzione Provinciale I di Roma l'avviso di accertamento n. TK3035405408/2014 (relativo all'anno d'imposta 2008) e l'avviso di accertamento n. TK3035405416/2014 (relativo all'anno d'imposta 2009). Dopo le fasi di merito, definite con esito favorevole per la **Società**, ed a seguito del rinvio disposto dalla Corte di Cassazione in accoglimento dei ricorsi per cassazione proposti dall'Agenzia delle Entrate, i giudizi, previamente riuniti, venivano riassunti dalla **Società** davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Lazio che con sentenza n. 4276/11/2023 del 11/7/2023 confermava in toto la pretesa impositiva dell'Ufficio. Avverso tale pronuncia la **Società** proponeva ricorso davanti la Suprema Corte di Cassazione, presso la quale il giudizio è attualmente pendente.

III.5. - Per quanto riguarda il 2010, le pretese dell'Ufficio trovano origine da un'attività di verifica fiscale conclusasi con l'emissione di un P.V.C. del 16 aprile 2013 e la conseguente notifica da parte della Direzione Provinciale I di Roma dell'avviso di accertamento n. TK3035404116/2014 con il quale veniva contestata alla **Società** la detrazione dell'IVA in relazione ad acquisti di materiali elettronici dai propri fornitori ritenuti soggettivamente inesistenti, nonché, la mancata applicazione dell'IVA su fatture emesse dalla **Società** a seguito di dichiarazioni d'intento presentate dai cessionari rivelatesi non veritiere. Successivamente alle fasi di merito definite positivamente per la **Società**, ed a seguito del rinvio disposto dalla Corte di Cassazione in accoglimento dell'impugnativa proposta dall'Ufficio, il giudizio veniva riassunto dalla **Società** davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Lazio che, con sentenza n. 4295/2023 del 12/07/2023, rigettava l'appello della **Società** e, per l'effetto, confermava integralmente la pretesa impositiva dell'Ufficio. Avverso la sentenza di secondo grado, la **Società** proponeva ricorso davanti Corte di Cassazione, presso la quale il giudizio è attualmente pendente.

III.6. - Sempre relativamente all'anno di imposta 2010 ed a quelli successivi sino al 2017, le pretese dell'Ufficio traggono origine in un P.V.C. del 24 ottobre 2019 redatto dalla Guardia di Finanza, Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Roma, con il quale veniva contestata l'asserita natura di soggettiva inesistenza di alcune operazioni



commerciali attuate dalla **Società**, ovvero l'asserita partecipazione consapevole della stessa ad una frode IVA attraverso il meccanismo noto come "frode carosello". Con conseguente notifica di distinti avvisi di accertamento per ogni anno di imposta. Più specificatamente:

- per l'anno d'imposta 2010 veniva notificato alla **Società** l'avviso di accertamento n. TK3035403572/2019. Il giudizio di secondo grado si è concluso in senso sfavorevole alla **Società** con la sentenza n. 2166/3/2024 del 14 marzo 2024 impugnata per cassazione dalla **Società**. Il conseguente giudizio è attualmente pendente;
- per l'anno d'imposta 2011 veniva notificato alla **Società** l'avviso di accertamento n. TK3035400567/2020 impugnato avanti alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma che, con sentenza n. 1694/31/2023 del 22 settembre 2022, rigettava il ricorso della **Società**. Tale pronuncia veniva appellata davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio. Il conseguente giudizio veniva quindi rinviato a data da definirsi dovendosi decidere la questione della riunificazione con i giudizi relativi agli ulteriori giudizi afferenti le pretese dell'Ufficio concernenti le annualità 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017. Peraltro, con ordinanza n. 774 del 2024, il Giudice di secondo grado sospendeva la sentenza di primo grado ravvisando nei motivi di impugnazione della **Società** l'esistenza del *fumus boni iuris*;
- per l'anno d'imposta 2012 veniva notificato alla **Società** l'avviso di accertamento n. TK7060100554/2021 impugnato dalla **Società** avanti alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma che, con sentenza n. 14271/23/2022 del 7 novembre 2022, accoglieva il ricorso della **Società**. Tale pronuncia veniva appellata dall'Ufficio di talché si è in attesa della fissazione di udienza da parte della Corte di Giustizia di secondo grado del Lazio ferma la riunificazione con i giudizi relativi alle annualità 2011, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017;
- per l'anno d'imposta 2013 veniva notificato alla **Società** l'avviso di accertamento n. TK7060100547/2021 impugnato dalla **Società** con ricorso rigettato dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, con sentenza n. 2462/13/2023. Sentenza impugnata dalla **Società** con ricorso davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di



secondo grado del Lazio presso il quale il giudizio è attualmente pendente, oggetto di riunificazione con i giudizi relativi alle annualità 2011, 2012, 2014, 2015, 2016 e 2017. Si evidenzia come la Corte, con ordinanza n. 7745 del 2024, abbia sospeso la sentenza di primo grado ravvisando nei motivi di impugnazione dedotti dalla **Società** l'esistenza del *fumus boni iuris*;

- per l'anno d'imposta 2014 veniva notificato alla **Società** l'avviso di accertamento n. TK7060100371/2022. La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, con sentenza n. 7106/31/2023 del 13 aprile 2023, rigettava il ricorso avverso tale avviso proposto dalla **Società** che appellava la sentenza davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio. Il relativo giudizio veniva quindi rinviato a data da definirsi essendo oggetto di riunificazione con i giudizi relativi alle annualità 2011, 2012, 2013, 2015, 2016 e 2017;

- per quanto riguarda l'anno d'imposta 2015 alla **Società** veniva notificato l'avviso di accertamento n. TK7060100988/2022. Tale avviso veniva impugnato davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma che con sentenza n. 11462/2/2023 del 16 giugno 2023 rigettava il ricorso della **Società**. Tale sentenza veniva appellata davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio di talché si è in attesa della fissazione di udienza e della riunificazione con i giudizi relativi alle annualità 2011, 2012, 2013, 2014, 2016 e 2017;

- relativamente all'anno d'imposta 2016 la **Società** ha ricevuto la notifica dell'avviso di accertamento n. TK7060101821/2022. Tale avviso è stato impugnato avanti la Commissione di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma che, con sentenza n. 8814/36/2023 del 23 giugno 2023, ha accolto il ricorso della **Società**. L'Ufficio ha appellato la richiamata sentenza e, allo stato, si è in attesa di fissazione della relativa udienza fermo restando che anche tale giudizio è oggetto di riunificazione con le altre annualità 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2017. Relativamente a tale giudizio si segnala come l'Ufficio abbia proposto istanza di sospensione della esecutività della sentenza di primo grado. Istanza rigettata con ordinanza n. 1106/2024;



- da ultimo, per quanto riguarda l'anno d'imposta 2017, alla **Società** è stato notificato l'avviso di accertamento n. TK7060101122/2023. La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, con sentenza n. 2691/10/2024 del 12 febbraio 2024, ha accolto il ricorso della **Società**. L'Ufficio ha appellato la richiamata sentenza e, allo stato, si è in attesa della fissazione della relativa udienza fermo restando che anche tale giudizio è oggetto di riunificazione con le precedenti annualità 2012, 2013, 2014, 2015, 2016.

III.7. - Va sottolineato come la **Società**, in funzione della sua corretta gestione ed in ogni caso dell'esatta rappresentazione della propria situazione economica e patrimoniale abbia diligentemente curato la tutela dei propri diritti investendo ingenti risorse finanziarie per farsi assistere da professionisti di indubbio prestigio e preparazione.

III.7.1. - Ad esempio, in funzione della redazione del bilancio dell'esercizio 2023, relativamente alla problematica relativa alla necessità, o meno, di effettuare un accantonamento per le passività fiscali potenziali derivanti dal predetto contenzioso tributario, è stato commissionato al Prof. Avv. Giuseppe Marini uno specifico parere legale con il quale il predetto professionista, tenuto conto dei principi applicabili in subjecta materia, e quindi di quanto stabilito:

- ✓ dall'art. 2424 bis, 3° comma, c.c., secondo cui *“Gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati soltanto a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data di sopravvenienza”*.
- ✓ dal principio contabile OIC 31 (par. 5) per cui *“I fondi per rischi rappresentano passività di natura determinata ed esistenza probabile, i cui valori sono stimati. Si tratta, quindi, di passività potenziali connesse a situazioni già esistenti alla data di bilancio, ma caratterizzate da uno stato d'incertezza il cui esito dipende dal verificarsi o meno di uno o più eventi in futuro”*.
- ✓ nel documento IAS n 37;

ha stabilito che *“gli elementi adottati dalla società a sostegno della propria difesa, unitamente agli esiti dei paralleli giudizi penali, l'eventuale possibile efficacia del*



giudicato penale da far valere nei giudizi tributari, nonché l'atteggiamento favorevole già assunto da alcune delle Corti di appello in sede di giudizio cautelare, potrebbero far ipotizzare anche un esito positivo del giudizio di secondo grado. In questo presupposto ... sono dell'avviso che la Vostra società, in vista della chiusura del bilancio di esercizio 2023, potrebbe anche non effettuare un accantonamento rischi, ma limitarsi ad evidenziare le passività fiscali potenziali in nota integrativa, trattandosi anche in questo caso di passività che sia pure teoricamente possibili, appaiono ancora incerte e non anche "probabili", secondo l'accezione riconosciuta dai principi contabili e dalla giurisprudenza" (doc. 6).

III.8. - E ciò tenendo in debita considerazione gli esiti dei procedimenti penali traenti origine dalle pretese dell'Ufficio. Tutti conclusi con esito positivo per gli indagati posto che:

- ✓ con sentenza n. 11852/21 della IV Sezione Penale del Tribunale Ordinario di Roma, depositata il 16 novembre 2021, diventata irrevocabile a seguito della mancata impugnazione del Pubblico Ministero, veniva assolto, con la formula "il fatto non sussiste", il legale rappresentante della **Società** pro tempore, Sig. Piero Angelotti, con riguardo alle contestazioni connesse ad operazioni soggettivamente inesistenti che si sarebbero realizzate negli anni 2010, 2011 e 2012 con la società fornitrice Distribuzione & Servizi srl;
- ✓ con decreto del Giudice per le indagini preliminari di Roma del 30 novembre 2009 veniva disposta l'archiviazione del procedimento penale di cui al R.G n. 19840/2009 a carico del legale rappresentante pro tempore della **Società**, Piero Angelotti, per il reato di dichiarazione fraudolenta ex art. 2 del d.lgs. n. 74/2000 in relazione agli anni 2003-2006, per i quali erano state mosse contestazioni IVA analoghe a quelle di cui ai contenziosi in commento;
- ✓ con sentenza n. 2648/2018 della Corte di Appello di Roma veniva assolto il Sig. Alberto Gullotta, legale rappresentante, pro tempore, della società Triangolo Cash & Carry S.r.l., società all'epoca partecipata dalla **Società** e gestita secondo lo stesso modello operativo, nell'ambito del procedimento penale RG n.



2709/2016 con riguardo alle accuse di frodi IVA per gli anni dal 2005 al 2008 analogamente alle contestazioni IVA oggetto dei contenziosi in commento;

- ✓ con decreto del Tribunale di Roma, Sezione dei Giudici per le indagini preliminari, del 6 settembre 2022 veniva disposta l'archiviazione del procedimento penale RG n. 2968/2022 per i reati di cui agli articoli 2, 3 e 4 del D.lgs. 74/00 tra il 2010 e il 2018;
- ✓ con decreto del Tribunale di Roma, Sezione dei Giudici per le indagini preliminari, del 22 novembre 2023 veniva disposta l'archiviazione del procedimento penale RG n. 17838/17, a carico di Angelotti Piero, per i reati di cui agli artt. 81, c.p., 2 e 3 D.lgs. 74/00 tra il 2011 e il 2013.

III.9. - Ebbene nonostante tali valutazioni e giudizi, il predetto contenzioso fiscale ha finito per trascinare la **Società** in una situazione di crisi di impresa così come descritta dall'art. 2 comma 1 lett. a) CCII da identificarsi come *“lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi”*. Crisi che assumendo in prima battuta natura finanziaria ha finito, da ultimo, per assumere natura anche economica posta la diffidenza che la filiera dei fornitori della **Società** comincia a nutrire in ordine all'equilibrio patrimoniale della stessa in ragione delle pesantissime ed insostenibili richieste espresse dall'Ufficio oggetto del sopra descritto contenzioso tributario (**Euro 80.138.786,04**).

III.10. - Più specificatamente, in ragione della mancata sospensione di taluno degli avvisi di accertamento sopra partitamente illustrati, la **Società** si è vista notificare ben 12 cartelle esattoriali per una somma iscritta a ruolo pari a totali Euro 31.947.383,79 di cui risultano sgravati solo Euro 3.153.467,51 (**doc. 7**). Per tale ragione la società al fine di non subire l'aggressione da parte dell'Agenzia delle entrate-Riscossione ha dovuto chiedere ai sensi dell'art. 19 del DPR 602/73 numero 5 piani di dilazioni: n. AT5598 in 72 rate mensili di Euro 53.000,00 (**doc. 8**); n. B14782 in 72 rate mensili di Euro 15.500,00 (**doc. 9**); n. B48050 in 72 rate mensili di Euro 45.500,00 (**doc. 10**); n.



C01465 in 72 rate mensili di Euro 45.500,00 (**doc. 11**); n. C65635 in 72 rate mensili di Euro 25.000,00 (**doc. 12**).

III.10.1. - Ebbene, nonostante la **Società** ritenga di poter ottenere da parte dell'Autorità Giudiziaria piena ragione nell'ambito delle impugnative in corso e, quindi, per le ampie motivazioni a supporto delle iniziative giudiziarie pendenti, che tutte le cartelle esattoriali saranno oggetto di sgravio vi è che i tempi di definizione dei relativi giudizi sono ancora lunghi sicché nelle more le dilazioni assorbono sempre maggiore liquidità mettendo a repentaglio la continuità aziendale. Più esattamente i predetti piani di dilazione assorbono la notevolissima somma di Euro 184.500 costituendo un debito ormai non più sostenibile per la **Società**, giacché finisce per drenare la maggior parte delle liquidità dell'azienda a scapito degli obblighi finanziari legati alla propria attività operativa ordinaria e, quindi, al pagamento dei propri fornitori e dipendenti, con conseguente ostacolo al regolare funzionamento dell'attività di impresa oltre che inibizione all'effettuazione di qualsivoglia tipo di investimento.

III.11. - Pagamenti sin qui onorati posticipando il pagamento delle scadenze previste dai predetti piani rateali, posticipazione però non più possibile in quanto, per tutte le rateizzazioni è stata raggiunto il limite massimo dei mancati pagamenti (8 rate) che ai sensi dell'art. 19, comma 3, D.P.R. n. 602/1973 comporta la decadenza dal piano di rateizzazione con il diritto dell'Agente per la Riscossione di aggredire esecutivamente la **Società** magari con pignoramenti aventi ad oggetto il capitale circolante della **Società** (crediti, magazzino, disponibilità liquide), con conseguente ed intuibile paralisi delle attività aziendali.

III.12. - A ciò si aggiunga che come è stato già sopra riferito la mancata soluzione e il protrarsi da ormai svariati anni del predetto contenzioso ha finito per ingenerare una marcata diffidenza nei confronti della **Società** a parte della filiera dei propri fornitori, i quali cominciano a nutrire forti dubbi in ordine all'equilibrio patrimoniale della stessa in ragione delle pesantissime ed insostenibili richieste espresse dall'Ufficio oggetto del sopra descritto contenzioso tributario (**Euro 80.138.786,04**). Con conseguente peggioramento delle condizioni di fornitura rispetto a quelle abituali, traducendosi ciò



in difficoltà di approvvigionamento che riflettendosi in una diminuzione del volume dei ricavi ha già determinato il deterioramento del risultato dell'attività di impresa della **Società** che al 31 ottobre 2024 segna una marcata perdita di esercizio pari ad Euro 988.954.

III.13. - Perdita di esercizio infrannuale che peraltro segue una marcata perdita di marginalità registrata dalla **Società** al termine dell'esercizio 2023 chiuso, rispetto agli esercizi 2022 e 2021 (chiusi con utili superiori ad Euro 600.000), con un utile assai modesto (Euro 19.2024) in ragione dell'incidenza degli ingenti costi legali e/o professionali sostenuti dalla Società per difendersi dalle domande dell'Agenzia delle Entrate e dal notevole implemento dei costi finanziari determinato dall'indebitamento acceso presso il sistema bancario in funzione dell'operatività aziendale e del sostegno del capitale circolante.

- IV -

IV.1. - In tale situazione il management della **Società**:

- (i) in ossequio ai doveri imposti dal nostro ordinamento (*cf.* art. 2086 c.c. ed art. 4 CCII) finalizzati ad una tempestiva rilevazione delle situazioni di crisi di impresa e ad un'efficace individuazione e/o adozione delle soluzioni e/o degli strumenti previsti dal nostro ordinamento per il suo superamento;
- (ii) considerata l'origine della situazione di crisi in cui versa la **Società** determinata dal contenzioso tributario di cui si è sopra detto;

con atto del 7 giugno 2024 presentava all'Agenzia delle Entrate (Direzione Provinciale III di Roma) ed all'Agenzia delle entrate-Riscossione una proposta di definizione del trattamento dei debiti tributari contestati di cui si detto. Proposta da perfezionare per il tramite di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi del combinato disposto degli articoli 57 e 63 CCII (**doc. 13**).

IV.2. - Questa proposta veniva però rigettata nel mese di settembre 2024 (**doc. 14**).

- V -

V.1. - In tale delineato e ricostruito contesto:



- ✓ persistendo la propria situazione di crisi di impresa, peraltro acuitasi in ragione dell'aumentata diffidenza dei propri fornitori informati mediante la pubblicazione del bilancio di esercizio 2023 (**doc. 5** - *cf.* informativa data in nota integrativa) dell'esito negativo della prima trattativa intervenuta con l'Ufficio ai sensi degli artt. 57 e 63 CCII;
- ✓ divenuto efficace il D. Lgs. 13 settembre 2024 n. 136 (terzo correttivo al CCII);
- ✓ considerata l'intervenuta possibilità (in aggiunta a quanto già stabilito dall'art. 25 bis CCII che prevede una serie di misure premiali volte a diminuire l'entità dell'indebitamento di natura tributaria) di concludere, nell'ambito della composizione negoziata, un accordo con l'Ufficio ai sensi dell'art. 25 comma 2 bis CCII, potendo usufruire dell'assistenza di un esperto qualificato che possa, con la sua autorevolezza, persuadere l'Ufficio della maggiore convenienza della proposta ad esso rivolta rispetto ad ogni alternativa concretamente percorribile (ferma rimanendo la necessità che l'esecuzione di tale accordo venga autorizzata da codesto ill.mo Tribunale);

la **Società** si determinava a risolvere la propria situazione di crisi di impresa come sopra descritta per il tramite della composizione negoziata e quindi chiedendo, ai sensi dell'art. 17 CCII, la nomina di un esperto che l'assistita in funzione della realizzazione di un piano di risanamento articolato su una serie di linee guida che permetteranno alla **Società** di ricostruire una marginalità (ora persa) da mettere a servizio della ristrutturazione delle pretese contestate dell'Agenzia delle Entrate oggetto del contenzioso tributario di cui si è detto e che costituisce il motivo principale della situazione di crisi di impresa in cui versa la **Società**. Pretese la cui definizione transattiva consentirà alla **Società** di superare la predetta situazione di crisi e continuare ad operare sul mercato generando base imponibile (a tutto vantaggio dell'erario), salvaguardando la maggior parte dei posti di lavoro della **Società**. Transazione che renderà, quindi, necessario il perfezionamento dell'accordo con l'Agenzia delle Entrate e con l'Agenzia delle entrate-Riscossione come previsto dall'art. 23, comma 2 bis CCII.



- VI -

VI.1. - In coerenza con quanto sin qui detto la **Società**, al fine di perseguire il proprio risanamento e nel rispetto dei doveri imposti dall'art. 4 CCII e 2086 comma 2 c.c.:

- (i) con istanza formulata in data **13 dicembre 2024**, corredata dalla relativa documentazione e rubricata sub. INEG 4792, (**doc. 15**) ha richiesto al Segretario Generale della Camera di Commercio Industria e Artigianato di Roma, così identificato in ragione dell'ubicazione della sede sociale della **Società**, la nomina di un esperto che agevoli le trattative con i propri creditori prima tra tutti l'Agenzia delle Entrate, e tutti i soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento della situazione di crisi in cui essa si trova, allegando all'istanza i documenti previsti dall'art. 17 CCI, tra cui uno denominato "*Linee Guida - Progetto di Piano*" della **Società** redatto secondo le indicazioni della lista di controllo di cui all'art.13, comma 2, CCI oltre ad una relazione chiara e sintetica sull'attività in concreto esercitata ed un piano finanziario per i successivi sei mesi;
- (ii) contestualmente la **Società** ha altresì richiesto l'applicazione delle misure protettive di cui all'art. 18 CCI e ciò in modo selettivo e quindi, all'attualità, esclusivamente nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Entrate Riscossione e, quindi, gli unici soggetti in possesso di titoli che gli consentirebbero di aggredire la **Società**. ciò che impedirebbe alla stessa di svolgere correttamente e/o con la dovuta ponderazione le trattative funzionali al proprio risanamento (**doc. 16**).

VI.2. - Più nel dettaglio:

Le linee guida del Progetto di Piano sono le seguenti:

- 1) mantenimento degli attuali rapporti commerciali con i principali partner commerciali (HP, Brother, Canon, Kyocera, Xerox, LG, Samsung, Beko, Comfee, Yashi) in funzione dello sviluppo di adeguati volumi di ricavi;
- 2) mantenimento delle attuali linee di credito autoliquidanti a servizio della continuità aziendale;



- 3) chiusura del magazzino di Nola, con messa a rendita dell'immobile di proprietà e risparmio dei costi fissi generati del predetto magazzino;
- 4) rinegoziazione del contratto di locazione avente ad oggetto il magazzino aziendale ubicato in Tivoli (RM), con riduzione dello spazio locato da 7500 a 4000 mq. e conseguente diminuzione del canone affitto;
- 5) riduzione dei costi della rete commerciale tramite cessazione di due rapporti di agenzia e redistribuzione dei relativi territori di competenza a favore dei rimanenti agenti;
- 6) diminuzione del compenso dell'amministratore unico e del socio dirigente;
- 7) ristrutturazione del costo del lavoro attraverso la cessazione dei rapporti di lavoro funzionali alla cessata sede di Nola (n. 6 dipendenti) e mancato rinnovo del contratto a tempo determinato presso la sede di Roma;
- 8) utilizzazione della cassa integrazione straordinaria e cessazione di ulteriori n. 3-5 rapporti di lavoro presso la sede di Roma;
- 9) positiva definizione del contenzioso tributario con eliminazione di ogni conseguente rischio e con effetto assolutamente positivo sull'affidamento della Società da parte degli stakeholder;

Per quanto riguarda le misure protettive:

non è stata richiesta alcuna misura protettiva nei confronti dei vendor (fornitori dei prodotti elettronici); né degli altri fornitori; né del sistema bancario i cui fidi concessi sono regolari non avendo MAI registrato insoluti, vista l'assoluta affidabilità della clientela dei prodotti elettronici distribuiti.

Si è invece ritenuto necessario richiedere misure protettive selettive nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e della Agenzia delle Entrate Riscossione ai seguenti fini:

- 1) inibire all'Agenzia delle Entrate e/o alla Agenzia delle Entrate Riscossione di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio o sui beni e sui diritti della **Società** con i quali viene esercitata l'attività d'impresa;
- 2) poter legittimamente sospendere i piani di dilazioni in corso, consentendo di utilizzare la liquidità nell'attività aziendale;



3) evitare, infine, la decadenza dei suddetti piani di dilazioni, come espressamente previsto espressamente dall'art. 18 comma 3 dell'CCII:

VI.3. - Per l'effetto in data **17 dicembre 2024** veniva nominato quale esperto il Prof. Dott. Tiziano Onesti, nato a Rocca di Papa (RM) il 13 maggio 1960, con studio in Roma, Corso Vittorio Emanuele II, n. 154, p.e.c. tiziano.onesti@pec.commercialisti.it (**doc. 17**), il quale il successivo **19 dicembre 2024** provvedeva ad accettare l'incarico (**doc. 18**)

VI.4. - Il predetto atto di accettazione, unitamente all'istanza di applicazione delle misure protettive richieste dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, veniva infine pubblicato nel Registro delle Imprese in data **20 dicembre 2024 (doc.ti 1 e 19)**.

* * * * *

Tanto sopra premesso, non sussistendo alcuna delle condizioni ostative individuate dall'art. 25 *quinquies* CCII, la **Società** come sopra rappresentata e difesa, ai sensi dell'art. 19 CCI, rivolge formale

ISTANZA

affinché l'ill.mo Tribunale adito confermi l'applicazione delle misure protettive chieste dalla **Società** ai sensi dell'art. 18 CCII, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle entrate-Riscossione di modo che venga inibito alle stesse di acquisire diritti di prelazioni se non concordati con la **Società**, nonché di iniziare e/o proseguire azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio della **Società** o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività di impresa. Fermo restando che dal giorno della pubblicazione dell'istanza di cui all'art. 18 comma 1 CCII e fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata. E ciò al precipuo fine di permettere che le trattative volte al risanamento della **Società**, da svolgersi in coerenza con le linee guida illustrate nel documento denominato "*Linee Guida - Progetto di Piano*" prodotto dalla **Società** unitamente all'istanza di nomina dell'esperto formulata ai sensi dell'art. 17 CCII,





Avv. Massimo De Belardini

PATROCINANTE IN CASSAZIONE

Piazza del Fante n. 2 - 00195 Roma

Tel. 0645424522 - Fax. 0645421343

E-mail: massimodebelardini@tiscali.it

P.E.C. massimo.debelardini@oav.legalmail.it

possano avvenire con la dovuta ponderazione, senza che le stesse possano essere pregiudicate dalla circostanza che il suo patrimonio possa essere nel frattempo aggredito e/o compromesso da azioni e/o iniziative di chi all'attualità è in possesso di titoli esecutivi (i.e. iscrizione a ruolo) nei confronti della **Società** avendo già minacciato di porli in esecuzione attraverso la notifica di formali cartelle esattoriali.

* ** *** ** *

Un'ultima considerazione. Secondo quanto disposto dall'art. 19 CCII le misure di protezione richieste **(a)** devono essere funzionali e strumentali al buon esito delle trattative da instaurarsi in funzione della realizzazione delle linee guida del piano di risanamento dell'impresa che le richiede. Inoltre **(b)** esse devono essere proporzionate al sacrificio imposto ai creditori sociali. Ebbene, quanto al primo dei predetti requisiti, a sommosso avviso della scrivente difesa appare evidente come la protezione richiesta sia essenziale alla realizzazione del piano di risanamento della **Società** in quanto basato sulla continuità aziendale. Continuità aziendale non più perseguibile laddove i fattori di produzione dell'impresa della **Società** fossero sottoposti all'espropriazione forzata già preannunciata con la notifica delle cartelle esattoriali di cui si è sopra fatta menzione. Espropriazione forzata inibita per effetto della conferma delle misure protettive richieste. Quanto poi alla proporzionalità delle misure di protezione rispetto al sacrificio imposto ai creditori delle **Società**, ebbene si sottolinea come proprio in ossequio a tale principio la **Società** all'attualità si è limitata a richiederne l'applicazione e la conferma solo nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle entrate-Riscossione. Fermo restando che laddove, all'esito delle interlocuzioni che verranno avviate con l'ausilio dell'Esperto, fosse confermata la condotta di taluni fornitori inclini a peggiorare le condizioni abituali di vendita alla **Società**: la stessa si riserva di calibrare diversamente la propria richiesta ex art. 18 CCII estendendola, in caso anche sotto il diverso ambito delle misure cautelari, anche ad altri soggetti che con le loro azioni e/o condotte (anche omissive) dovessero mettere a rischio il risanamento della **Società**.

In ossequio a quanto disposto dall'art. 19 CCII si depositano i seguenti documenti:



1. visura storica camerale aggiornata;
2. procura alle liti;
3. bilancio di esercizio 2021;
4. bilancio di esercizio 2022;
5. bilancio di esercizio 2023;
6. parere a firma del Prof. Avv. Giuseppe Marini;
7. riepilogo cartelle di pagamento;
8. piano di dilazione approvato da A.G.E.R.;
9. piano di dilazione approvato da A.G.E.R.;
10. piano di dilazione approvato da A.G.E.R.;
11. piano di dilazione approvato da A.G.E.R.;
12. piano di dilazione approvato da A.G.E.R.;
13. proposta di transazione su debiti tributari formulata ai sensi del combinato disposto degli articoli 57 e 63 CCII;
14. rigetto della predetta proposta di transazione su debiti tributari;
15. istanza ex art. 17 CCII numero INEG 4792;
16. istanza ex art. 18 CCII per l'applicazione delle misure protettive;
17. nomina dell'esperto nella persona del Prof. Dott. Tiziano Onesti pec tiziano.onesti@pec.commercialisti.it;
18. accettazione dell'incarico da parte del Prof. Dott. Tiziano Onesti;
19. comunicazione della CCIAA di Roma di avvenuta pubblicazione in data 20 dicembre 2024 della richiesta di applicazione delle misure di protezione e di accettazione del Dott. Prof. Tiziano Onesti;
20. situazione economica e patrimoniale aggiornata della **Società** al 30 ottobre 2024;
21. elenco dei creditori ex art. 19 comma 2 lett. c) CCII;
22. autocertificazione ex art. 19 comma 2 lett. D) CCII;

Ai sensi di legge si chiede che ogni comunicazione attinente al presente procedimento sia effettuata utilizzando l'indirizzo mail PEC





Avv. Massimo De Belardini

PATROCINANTE IN CASSAZIONE

Piazza del Fante n. 2 - 00195 Roma

Tel. 0645424522 - Fax. 0645421343

E-mail: massimodebelardini@tiscali.it

P.E.C. massimo.debelardini@oav.legalmail.it

massimo.debelardini@oav.legalmail.it ovvero a mezzo fax utilizzando il n. 0645421343.

Altresì, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dichiara che il presente procedimento è assoggettato al pagamento del contributo unificato determinato in € 98,00.

Roma, 20 dicembre 2024

Avv. Massimo De Belardini

Avv. Gianluigi Iannetti

IL TRIANGOLO S.P.A.

(L'amministratore unico – dott. Michele Gulotta)

